

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2002 - Deliberazione N. 3452 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Programmazione Sanitaria - **Misure di realizzazione della Spesa per l'Assistenza Farmaceutica - Direttive.**

omissis

PREMESSO che la D.G.R.C. n. 3513 del 20/7/2001 avente per oggetto "Provvedimenti urgenti per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie per il contenimento della spesa evidenzia come l'andamento attuale della spesa sanitaria sia incompatibile con l'equilibrio economico finanziario del sistema e renda necessario procedere ad interventi regionali di ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione dei servizi in grado di produrre un risparmio;

CONSIDERATO che i commi 2 e 9 dell'art. 85 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 "Legge Finanziaria anno 2001" hanno abolito dal 1° gennaio 2001 ogni forma di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti per le prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali inseriti nelle classi a) e b) di cui al comma 10, dell'art. 8 della Legge 573/93 prevedendo la eventuale reintroduzione degli stessi con deliberazioni delle Regioni interessate;

VISTO l'art. 6, commi 1 e 2, della Legge 405/01 il quale prevede che le regioni, relativamente ai farmaci "non essenziali" individuati dalla Commissione unica del farmaco con apposito provvedimento, possono disporre la totale o parziale esclusione della rimborsabilità;

VISTO il punto 7 e il punto 12 dell'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza (Repertorio n. 1318), pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 della GU n. 19 del 23 gennaio 2002 relativi all'assistenza, farmaceutica e, in particolare, gli adempimenti conseguenti al disposto dell'art. 6, commi 1 e 2, della L. 405/2001, per i quali la Commissione Unica del Farmaco deve individuare, tra i medicinali aventi un ruolo non essenziale, degli elenchi cui applicare la partecipazione alla spesa in forma crescente fino alla totale non rimborsabilità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 pubblicato sul Supplemento ordinario G.U. n. 33 dell'8.2.2002 con cui viene recepito l'Accordo Stato-Regioni di cui sopra con la definizione dei livelli essenziali di assistenza;

VISTO il Decreto Ministeriale del 4.12.2001 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi della Legge 405/2001";

VISTO il provvedimento della Commissione unica del Farmaco di cui al D.M. 4.12.2001, con cui vengono individuati negli allegati 1 e 2 i medicinali aventi un ruolo non essenziale o per i quali sono presenti, fra, i medicinali concedibili dal SSN, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;

CONSIDERATO che la Regione Campania intende avvalersi della possibilità di cui all'articolo 6, comma 2, della L. 405/2001, ovvero dell'esclusione, totale o parziale, della rimborsabilità dei medicinali individuati dalla Commissione unica del farmaco come non essenziali, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 6;

RITENUTO che ai fini dell'esclusione della rimborsabilità dei farmaci di cui agli allegati 1 e 2 del D.M. 4.12.2001 sia più utile, alla luce di valutazioni sia farmacoepidemiologiche che farmaco-economiche, procedere alla definizione di diverse modalità di erogazione, degli stessi medicinali a carico del SSN secondo quanto definito nell'Allegato A della proposta tecnica elaborata dall'apposito tavolo istituito con DGRC n. 1447 del 26/2/99 e successive modifiche ed integrazioni che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nella valutazione di porre a carico dell'assistito i farmaci di cui all'allegato A si è tenuto conto dei seguenti principi:

a) Presenza in fascia A (gratuita) di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;

b) Protezione dei pazienti affetti da malattie croniche e invalidanti di cui al DM 329/99;

c) Valutazione dell'intera categoria terapeutica e non dei singoli principi attivi in essa contenuti tranne i casi in cui tra i principi attivi nella categoria terapeutica sia presente un farmaco generico o a brevetto scaduto, per i motivi di cui al successivo punto;

d) Promozione dell'utilizzo dei farmaci generici;

e) Favorire una maggiore interazione tra medicina territoriale e la medicina ospedaliera;

f) Favorire una maggiore integrazione della farmacie convenzionate nella rete dei servizi sul territorio del Sistema Sanitario Regionale;

RITENUTO che la proposta tecnica di cui all'allegato A consente, pur con percorsi differenziati legati, all'uso appropriato del consumo dei farmaci, una completa copertura farmacologica con riferimento alle intere categorie terapeutiche e non ai singoli principi attivi;

RITENUTO necessario provvedere all'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del DM 4/12/2001 in relazione agli antibiotici iniettabili utilizzati per infezioni gravi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, fermo restando l'erogazione di livelli essenziali di assistenza, potrà contribuire al contenimento della spesa regionale per l'Assistenza farmaceutica, per circa 100 milioni di euro in ragione d'anno secondo quanto indicato dal prospetto analitico di cui all'Allegato B che, utilizzando i dati di spesa del 2001, tiene conto degli oneri posti a carico degli assistiti e della riduzione del 50% degli oneri a carico del SSR per effetto dell'erogazione diretta da parte delle strutture direttamente gestite dei farmaci ivi indicati;

VISTI D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

D.L.vo 29/83 e successive modificazioni ed integrazioni

D.L. 326/96 convertito nella L. 425/96

L.388/2000

D.L.vo 56/2000

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato

• di recepire l'elaborato del tavolo tecnico - con gli allegati A e B - che forma parte integrante del presente atto

• di impegnare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ad attuare quanto previsto dal presente atto deliberativo

• di impegnare le Direzioni Generali delle AA.SS.LL., attraverso l'adozione delle necessarie iniziative, ad assicurare l'erogazione diretta delle prestazioni farmaceutiche previste dell'art. 3 del DM 4.12.2001 in regime di assistenza domiciliare integrata

• di incaricare il Settore Farmaceutico, il Settore Assistenza Sanitaria e il Settore Programmazione Sanitaria per quanto di rispettiva competenza dell'esecuzione del presente atto

• di autorizzare la pubblicazione sul BURC comprensiva degli allegati.

Il Segretario  
Di Giacomo

Il Presidente  
Valiante